



# COMUNE DI CASTEL MADAMA

PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*

## BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

### IL DIRIGENTE

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;  
Vista la Legge Regione Lazio 6.8.1999, n. 12 e s.m.i.;  
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e s.m.i.;  
Vista la determinazione n. 505 del 19.10.2010 di approvazione del presente bando e del modello di domanda di assegnazione;

### RENDE NOTO

#### ARTICOLO 1

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Castel Madama;

#### ARTICOLO 2

Per essere ammessi alla graduatoria di cui all'art. 1 gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o sia regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (nelle condizioni quindi di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38, comma 6);
- b) **Residenza** anagrafica da almeno **cinque anni** od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Castel Madama, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio

presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali ultimi è ammessa la partecipazione in un solo Comune (da comprovare mediante dichiarazione, certificata dalla rappresentanza consolare, da allegare alla domanda);

- c) **Mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello dell'attività lavorativa;
- d) **Mancanza di titolarità** di diritti di cui alla precedente lettera c) su beni patrimoniali, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo non superi quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 20/9/2000 n. 2 pari ad € 100.000,00, così calcolato:
  - 1. **fabbricati**: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), (la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento),
  - 2. **terreni edificabili**: il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento,
  - 3. **terreni agricoli** non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- e) **assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata**, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità; (1)
- f) **reddito annuo complessivo** del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e), g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso, (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere sino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto al momento del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando **si intende per nucleo familiare**, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale,

sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data delle successive graduatorie semestrali e sia dichiarata nelle forme di legge.

In deroga a quanto su detto è consentita la partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

In relazione a quanto previsto alla precedente lettera c) si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero dei vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Per reddito annuo complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Concorre al reddito complessivo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato. Il limite massimo di reddito annuo complessivo, per un nucleo famigliare composto di due persone, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è fissato dalla Regione Lazio (L.R. n. 11 del 19/07/2007) con le modalità previste dall'art. 21 della legge 457/78 ed attualmente ammonta a € 18.702,00. La diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.

**Non verranno prese in considerazione le domande non indicanti il reddito o con reddito pari a zero.**

**(1) NOTA:**

E' condizione ostativa di partecipazione al bando anche per un componente del nucleo familiare presente nella domanda.

Gli acquirenti degli alloggi di ERP ceduti ai sensi della legge 560/1993 e altri leggi statali o regionali, sono soggetti alle disposizioni della lettera e).

Non sono soggetti alle condizioni ostative, i soggetti che hanno acquistato un alloggio di ERP a libero mercato o i soggetti a cui per eredità o donazione è stato trasferito l'alloggio realizzato con contributo pubblico, a cui si applicano le disposizioni previste alle lett. f) (ai fini della soglia patrimoniale) e g) del presente articolo.

### ARTICOLO 3

#### Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi

Per la collocazione in graduatoria dei concorrenti, sarà loro attribuito un punteggio in relazione al fatto di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

A)	richiedenti senza fissa dimora o abitanti in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica da almeno 12 mesi (1)	Punti 7
B)	richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa per una delle seguenti cause:	Punti
1	a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;	9

2	a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;	8
3	a seguito di collocamento a riposo effettuato non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in caso di occupazione di alloggio di servizio;	7
<b>C) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:</b>		Punti
1	a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;	7
2	a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:	6
	2.1 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;	7
	2.2 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;	7
<b>D) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta sovraffollamento (rapporto vano-abitante 1 a 2, determinato dividendo la superficie residenziale utile per 14 metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%);</b>		Punti 7
<b>E) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio da almeno dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data delle successive graduatorie semestrali, il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente e/o mediocre ai sensi della normativa vigente (2);</b>		Punti
<b>F) richiedenti che abitino, alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato da almeno dodici mesi, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:</b>		Punti
1	in misura non inferiore a 1/3	6
2	in misura non inferiore a 1/5	5
3	in misura non inferiore a 1/6	4
<b>G) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno dodici mesi prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;</b>		Punti 7
<b>H) richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.;</b>		Punti 7
<b>I) richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente e/o da pensione.</b>		Punti 3
<b>L) richiedenti che appartengano ad una delle seguenti categorie (nel caso in cui il concorrente dichiara di trovarsi in più di una delle sotto riportate condizioni, si terrà conto di quella che dà luogo al punteggio più alto):</b>		Punti
1	<b>nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purché siano a carico del richiedente;</b>	7
2	<b>nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ed i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali);</b>	7
3a	<b>nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio minore convivente a carico;</b>	8
3b	<b>nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio maggiorenne convivente a carico;</b>	4

4	<b>nuclei familiari</b> nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi, o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66% della capacità lavorativa;	8
5	<b>nuclei familiari</b> composti da profughi cittadini italiani;	5
6	<b>nuclei familiari</b> con numero di figli superiore a due;	8
7	<b>nuclei familiari</b> composti da una sola persona maggiorenne.	4

I concorrenti sono collocati in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti.

Le condizioni di cui alle lettere A), B) e C) non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere D e F non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere H ed I. Non sono, infine cumulabili i punteggi richiesti all'interno di una stessa lettera.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del R.R. n. 2/2000 in caso di parità di punteggio sarà conferita precedenza, nella graduatoria, applicando i sottoelencati quattro criteri di priorità:

**1. - Numero maggiore di figli a carico:**

- |  |            |
|--|------------|
| a) numero di figli pari a tre                | Punti 0,20 |
| b) numero di figli pari a quattro            | Punti 0,25 |
| c) numero di figli pari o superiore a cinque | Punti 0,30 |

**2. - Reddito più basso:**

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| a) fino a euro 5.000,00          | Punti 0,15 |
| b) da euro 5.001,00 a 6.000,00   | Punti 0,14 |
| c) da euro 6.001,00 a 7.000,00   | Punti 0,13 |
| d) da euro 7.001,00 a 8.000,00   | Punti 0,12 |
| e) da euro 8.001,00 a 9.000,00   | Punti 0,11 |
| f) da euro 9.001,00 a 10.000,00  | Punti 0,10 |
| g) da euro 10.001,00 a 11.000,00 | Punti 0,09 |
| h) superiore a euro 11.000,00    | Punti 0,08 |

**3. Handicap di uno o più componenti facenti parte del nucleo familiare** Punti 0,20

**4. Richiedente con età superiore a settanta anni** Punti 0,15

**5. In caso di ulteriore parità prederà il concorrente con il più basso numero progressivo identificativo della domanda.**

(1) Ai fini del presente bando si intendono persone senza fissa dimora coloro che, pur iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nell'ambito territoriale del Comune in quanto ivi dimoranti stabilmente, risultano però vivere per strada, sotto i ponti, in autovetture, in roulotte, in grotte o altri casi similari.

(2) L'art. 21 della legge n. 392/78 per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti – pareti e soffitti – infissi – impianto elettrico – impianto idrico e servizi igienico sanitari – impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni: accessi – scale ed ascensore – facciate – coperture e parti comuni in genere.

Lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si considera:

- **mediocre** – qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi o gruppi di elementi di cui sopra riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni;
- **scadente** – qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni, ovvero quanto l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o idrico con acqua corrente in cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se questi siano comuni a più unità immobiliari.

Per la determinazione degli elementi di valutazione, relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Modalità per la presentazione della domanda**

La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, deve, a pena l'inammissibilità:

- essere redatta su apposito modello fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate;
- contenere in allegato la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Non sono ammesse domande redatte su modello diverso da quello fornito dal Comune in qualsiasi modo reperite o su fotocopie del modello stesso a pena di inammissibilità della richiesta.

La domanda di partecipazione al bando deve essere spedita al Comune di Castel Madama – Corso Cavour n. 34 – 00024 Castel Madama (RM), esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**Il candidato dovrà apporre la propria firma ove indicato in calce alla domanda.**

**Non saranno ammesse le domande prive della sottoscrizione.**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Documentazione occorrente per la verifica dei criteri di priorità e l'attribuzione del punteggio**

Ai fini della valutazione e verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, **pena la non attribuzione del relativo punteggio**, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione comprovante il possesso degli stessi ed in particolare:

- **per il requisito di cui al punto A):** attestazione dell'Organo o Ente che fornisce l'assistenza alloggiativi o relazione documentata dell'Assistente sociale;
- **per il requisito di cui ai punti B) e C):** copia del provvedimento di sfratto e dell'eventuale verbale di esecuzione.
- **per il requisito di cui al punto D) ed E):** perizia asseverata redatta da professionista abilitato;
- **per il requisito di cui al punto F):**
  1. copia del contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno,
  2. copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere:
    - l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento,
    - l'importo pagato al netto degli oneri accessori,
    - elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione;
- **per il requisito di cui al punto G):** autocertificazione da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti;
- **per il requisito di cui al punto H) ed I):** copia della dichiarazione dei redditi o modelli CUD;
- **per il requisito di cui al punto L1) ed L4):** certificato rilasciato dalla competente A.S.L. attestante la totale inabilità al lavoro o la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa;

- **per il requisito di cui al punto L2):** autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero dichiarazione di impegno a contrarlo entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando (o delle successive graduatorie semestrali);
- **per il requisito di cui al punto L5):** autocertificazione nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di Profugo ovvero attestazione della Prefettura (ora Uff. Territoriale del Governo).

## **ARTICOLO 6**

### **Termini di presentazione della domanda**

Il presente bando non ha scadenza per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R. R. 20/9/2000 n. 2 le graduatorie sono aggiornate a scadenza semestrale: entro il 31 maggio per le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 novembre per le domande pervenute entro il 30 giugno dello stesso anno.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

In caso di decesso del richiedente, o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 11, comma 5 della L.R. 12/1999.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra il coniuge, al quale il giudice ha attribuito il diritto di abitare nella casa coniugale.

In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.

Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può, in ogni momento, presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria, con le modalità descritte al precedente art. 4 del presente bando. La domanda di aggiornamento avrà efficacia secondo i termini di cui al primo comma del presente articolo.

Il rinnovo della domanda può avvenire secondo le modalità previste dal precedente art. 4 del presente bando ed avrà efficacia secondo i termini previsti dal primo comma del presente articolo.

## **ARTICOLO 7**

### **Attribuzione provvisoria dei punteggi – modalità di presentazione delle opposizioni**

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione in carta semplice indirizzata al Comune di Castel Madama, al quale è affidata la pratica per il successivo inoltro alla Commissione competente.

## **ARTICOLO 8**

### **Formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa**

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, saranno trasmesse mensilmente alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

La graduatoria relativa alle domande pervenute entro il 30 giugno sarà pubblicata nel mese di dicembre, mentre quella relativa alle domande pervenute entro il 31 dicembre verrà pubblicata nel mese di giugno dell'anno successivo.

**ARTICOLO 9**  
**Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa**

Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine stabilito dal precedente articolo 3, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

**ARTICOLO 10**  
**Norma finale e transitoria**

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, il Comune di Castel Madama, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale. Tale trattamento avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, nonché con la possibile comunicazione a terzi direttamente interessati alla formazione della graduatoria.

Si precisa, inoltre la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguente esclusione dal concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale Lazio n. 12/99 ed al Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e seguenti modifiche ed integrazioni.

Contestualmente all'adozione del presente bando viene anche approvato l'unito modello di domanda di avviso pubblico denominato allegato A, che ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE II SETTORE  
Arch. Elisabetta Cicerchia